



A.P.O.S. e D.B.N.

Associazione Professionale Operatori Shiatsu
e Discipline Bio Naturali

LO SHIATSU È LEGALE, LO DICE LA LEGGE

COSA DICE LA COSTITUZIONE

Art. 35: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni"

Art. 41: "L'iniziativa economica privata è libera"

La legge, tuttavia, tutela alcune professioni che sono state regolamentate.

Infatti, il **Codice Civile:**

Art. 2229: "**Esercizio delle professioni intellettuali.** La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessario l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi"

A tutela degli iscritti in appositi Albi o Elenchi, vi è l'Art. 348 del Codice Penale: "**Abusivo esercizio di professione.** Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione". In effetti solo poche de-

cine di professioni sono regolamentate, mentre la stragrande maggioranza non lo sono.

Il fatto che non sono regolamentate, non implica che sono vietate, in quanto, come abbiamo già evidenziato, la Costituzione tutela il lavoro e l'iniziativa economica privata.

A conferma di ciò, vi è un'**Ordinanza della Corte Costituzionale:**

N. 149 emessa il 2 - 2 - 1998:

".... Considerato che la fattispecie denunciata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato dove è evidente che l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una professione per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l'abbia conseguita.

Che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell'Ordinanza che lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di chiropratico,

che la nostra legge ignora, mentre l'art. 2229 del cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi. Che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro tutelato, ex art. 35 primo co. Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost."

Quindi, per la Corte Costituzionale, se una professione intellettuale non è regolamentata, essa è di libera pratica.

C'è, tuttavia, un altro aspetto da considerare: non è che le attività tipiche dello shiatsu sono ricomprese fra le attività riservate a professioni regolamentate? Recentemente si è sentito dire che lo shiatsu è compreso fra le competenze dei fisioterapisti, altri dicono che rientra fra le attività delle estetiste; per non parlare di chi ritiene che svolga attività dei medici.

Lo shiatsu e le altre discipline che costituiscono le Discipline Bio Naturali, consistono in attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento e il recupero dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie/parasanitarie/estetiche, tendono a stimolare





le risorse vitali dell'individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.

In sintesi, gli elementi che caratterizzano lo shiatsu sono:

- a) **approccio globale alla persona,**
- b) **utilizzo di strumenti, tecniche, elementi naturali,**
- c) **valorizzazione delle risorse vitali del soggetto.**

Vediamo qual è l'orientamento giurisprudenziale in materia di applicabilità dell'Art. 348 c.p.

Ebbene l'applicazione è sempre stata circoscritta solo agli atti esplicitamente riservati alle professioni regolamentate. E' evidente in questo comportamento, l'intenzione di tutelare i diritti relativi al lavoro e alla iniziativa economica privata che sono oggetto di tutela ai massimi livelli, cioè dalla Costituzione.

Infatti la Corte Suprema (la **Corte di Cassazione**), si è già espressa con alcune sentenze, tutte con lo stesso dispositivo. Per esempio:

sentenza n. 3403 del 5-4-1996, con la quale la Corte ha assolto dall'imputazione di esercizio abusivo della professione medica un pranoterapeuta. Fondamentale, secondo la Suprema Corte, perché si integrino gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione medica è: "compiere atti a questa

riservati consistenti nella formulazione di diagnosi, nell'indicazione di prognosi in relazione a malattie o disfunzioni del corpo o della mente, nonché alla prevenzione, con eventuale prescrizione di farmaci, nella manipolazione del corpo umano, sempre a scopo curativo o preventivo, idoneo ad attivare o ad arrestare processi evolutivi o involutivi, fisici o psichici".

Confrontando quanto affermato dalla Corte di Cassazione alle caratteristiche dello shiatsu risulta evidente la sostanziale differenza nelle intenzioni, nel metodo e negli obiettivi fra l'attività del medico e l'operatore shiatsu.

Consideriamo ora la descrizione delle attività riservate ai fisioterapisti:

"1. Il fisioterapista è l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, nelle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell'ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:

a) elabora, anche in equipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all'individuazione ed al superamento del bisogno di sa-

lute del disabile;

b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;

c) propone l'adozione di protesi ed ausili, ne addestra all'uso e ne verifica l'efficacia;

d) verifica la rispondenza della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale."

Anche in questo caso, la differenza fra attività del fisioterapista e dell'operatore shiatsu è sostanziale, tanto da non richiedere commenti.

Vediamo ora la legge che regola la professione delle estetiste:

Legge n. 1 del 4-1-1990: "....Trattasi di attività, esercitate indifferentemente su uomo o donna, comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ..."

Ovviamente, lo dice anche la parola, l'attività è orientata all'aspetto estetico della persona. Quindi una professione totalmente diversa rispetto allo shiatsu, che non ha, per sua stessa natura, alcuna finalità estetica.

Concludendo, la Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione tutelano l'attività degli operatori shiatsu. Questo perché il loro modo di operare è peculiare e non rientra fra le attività riservate, esplicitamente, a professioni regolamentate.

Tutto quanto sopra è, ovviamente, estendibile anche alle altre Discipline Bio-Naturali (Riflessologia, Tai Chi, Qi Gong, ecc.) e a qualsiasi altra disciplina, a condizione che non rientrino fra le attività, esplicitamente, riservate a professioni già legislativamente regolamentate.





professionali imposti a questi ultimi, non pare infatti condivisibile, attesa la diversa finalità esplicitata dalla legge regionale n. 2/2005.

Invero l'art. 1 della l. n. 1/1990 stabilisce che "L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e prolungarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 715".

La norma riportata fa propria una nozione molto ampia dell'attività di estetica, riferita alla cura esterna e/o di superficie del corpo umano che può essere svolta anche con apparecchi elettromeccanici, con esclusione delle prestazioni di carattere terapeutico (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2006, n. 227) e consente, secondo l'interpretazione datane in giurisprudenza, anche la vendita di prodotti cosmetici (cfr. T.A.R. Umbria, 21 settembre 2000, n. 746).

Per contro, l'art. 1, comma 1, della l. reg. n. 2/2005, nel definire le discipline del benessere e bio-naturali oggetto della legge, fa riferimento alle "le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona", escludendo finalità di cura o di riabilitazione di specifiche patologie, nonché la riconducibilità o assimilabilità delle stesse alle "attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)".

Neppure, si rileva incidentalmente, può sostenersi che le prestazioni eseguite dalle

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 614 del 2009, proposto da: C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato Piccola e Media Impresa Toscana, in persona del legale rappresentante p.t., Antonio Stocchi in proprio e nella qualità di presidente p.t. di C.N.A. Benessere e Sanità Toscana, Iris Incerti in proprio e nella qualità di presidente p.t. di C.N.A. Estetica Massa Carrara, Daniela Santoni e difesi dall'avv. Luigi Bimbi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro
Regione Toscana, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Enrico Baldi, presso il quale ha eletto domicilio, in Firenze, piazza dell'Unità Italiana n. 1; Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;

per l'annullamento, previa sospensione,
- della deliberazione del Consiglio regionale n. 1 in data 28 gennaio 2009, "legge regionale 2 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali)".

**TAR DELLA TOSCANA:
LE DISCIPLINE BIO NATURALI NON SONO
DI PERTINENZA DELLE ESTETISTE**

Con sentenza depositata il 4 maggio 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana esclude che le DBN abbiano "finalità di cura o di riabilitazione di specifiche patologie, nonché la riconducibilità o assimilabilità delle stesse alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetista e di tatuaggio e piercing)". Per questo motivo (PQM), dichiara inammissibile il ricorso presentato da diverse CNA (Confederazione Nazionale Artigianato) della Toscana, contro la Regione Toscana per l'annullamento di una delibera del Consiglio Regionale relativo alla legge regionale sulle Discipline del benessere e bio-naturali.



Per la FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), lo Shiatsu e le altre Discipline Bio Naturali (Riflessologia, Naturopatia, Qi Gong, ecc.) non rientrano fra le MnC Medicine non Convenzionali.

Il Consiglio Nazionale della FNOMCeO del 18-5-2002 definì le nove medicine e pratiche non convenzionali. Questo elenco è stato confermato

dal Consiglio Nazionale del 12-12-2009, salvo per osteopatia e chiropratica "stante la difforme normativa" Quindi per la FNOMCeO lo Shiatsu e le altre Discipline Bio Naturali non rientrano fra le MnC.

Per la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni, che riunisce tutti gli Assessori alla Sanità delle Regioni italiane, le attività "dello shiatsu e de-

gli estetisti sono distinte e non sovrapponibili".

Luca Coletto è Assessore alla Sanità della Regione Veneto e Coordinatore della Commissione Salute
La Commissione Salute è stata coinvolta in quanto un Comune del Veneto impedisce ad un operatore Shiatsu, associato APOS e DBN, di lavorare in quanto non dispone del diploma di Estetista



FNOMCeO
Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

CONSIGLIO NAZIONALE DELLA FNOMCeO (Terni 18 Maggio 2002)

MEDICINE NON CONVENZIONALI:

LA POSIZIONE DELLA FNOMCeO

Si è svolto a Terni il 17 maggio scorso il Convegno Nazionale della FNOMCeO sul tema "La professione medica e le medicine non convenzionali: rischi ed opportunità".
Alla manifestazione, che ha avuto ampio risalto sui mezzi di informazione, hanno preso parte i Presidenti dei 103 Ordini provinciali dei medici, esponenti politici e cultori della materia che, con il loro contributo, hanno permesso la stesura di un documento, approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO nella seduta del 18 maggio, che rappresenta un punto di riferimento per la professione medica per quanto attiene all'esercizio delle medicine e pratiche non convenzionali.
Riportiamo qui di seguito il testo integrale del documento:

LINEE GUIDA DELLA FNOMCeO SU MEDICINE E PRATICHE NON CONVENZIONALI

"Le Medicine e le pratiche non convenzionali" ritenute in Italia come rilevanti da un punto di vista sociale sia sulla base delle indicazioni della Risoluzione n. 75 del Parlamento europeo del 29 maggio 1997 e della Risoluzione n. 1206 del Consiglio d'Europa del 4 novembre 1999 che sulla base della maggiore frequenza di ricorso ad alcune di esse da parte dei cittadini oltre che degli indirizzi medici non convenzionali affermatasi in Europa, negli ultimi decenni, sono:

1. Agopuntura
2. Fitoterapia
3. Medicina Ayurvedica
4. Medicina Antroposofica
5. Medicina Omeopatica
6. Medicina Tradizionale Cinese
7. Omotossicologia
8. Osteopatia
9. Chiropratica

L'esercizio delle suddette medicine e pratiche non convenzionali è da ritenersi a tutti gli effetti atto medico e pertanto si ritiene:

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

L'Assessore alla Sanità

Venezia, 15 maggio 2012
Prot. n. 224/54

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Inoltre, si evidenzia come vigente legislazione riguardante le estetiste (L. n. 1/1990) preveda che tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico sia previsto "il massaggio estetico del corpo".

A tutt'oggi non esiste normativa riguardante l'attività dello Shiatsu: esistono, invece, sentenze (tribunale di Padova 2006, tribunale di Perugia 2008, tribunale di Verona 2008, tribunale di Venezia 2008, tribunale di Ravenna 2009, tribunale di Parma 2010, tribunale di Torino 2010) riguardanti la pratica dello shiatsu, relativi all'accusa di esercizio abusivo della professione. Le sentenze evidenziano che nella pratica non si sono rilevati comportamenti di tipo sanitario, che lo shiatsu non è pratica sanitaria e pertanto è libero il suo esercizio, poiché la disciplina non rientra tra le professioni riconosciute dallo Stato (tribunale di Perugia 2008) ed è volto ad assicurare il benessere della persona (tribunale di Torino 2010).

Nel merito della questione appare rilevante sottolineare come la legge regionale n. 2/2005 della Regione Toscana definisce in modo chiaro le discipline del benessere e bio-naturali, incluso lo Shiatsu, come pratiche e tecniche naturali esercitate per favorire il raggiungimento, il mantenimento e la conservazione del benessere globale della persona.

Con altrettanta chiarezza la normativa della Regione Toscana stabilisce che le prestazioni delle figure individuate dalla legge regionale non sono in alcun modo assimilabili a quelle svolte dagli estetisti.

In modo analogo, peraltro, si sono espresse anche altre Regioni (ad esempio la Regione Lombardia) che hanno approvato leggi regionali che regolamentano la materia. Queste leggi sono tutte indicative delle questioni di merito affrontate, inclusa la legge approvata dalla Regione Veneto in data 21.09.2006 e successivamente dichiarata incostituzionale, ma solo per incompetenza.

Pertanto, la Commissione Salute, considerato che le due attività, quella dello Shiatsu e quella degli estetisti, sono distinte e non sovrapponibili, non ha ritenuto congruo, ad oggi, considerare lo Shiatsu fra le competenze esclusive e specifiche degli estetisti.

Si precisa che la Commissione Salute ha evidenziato, in ogni caso, la necessità di fare chiarezza in una materia in cui manca ancora una regolamentazione nazionale colmando questo vuoto legislativo attraverso uno specifico accordo Stato-Regioni che disciplini l'ambito del benessere e della promozione della salute.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Coordinatore della Commissione Salute
Luca Coletto

Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia
Tel. 041.2792950/3387 - Fax 041/2793614
e-mail: assessore.coletto@regione.veneto.it

LEGGE 111 DEL 15 LUGLIO 2011

Nel luglio 2011, la crisi economica è già forte.

Il Governo Berlusconi approva il DL 98 "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"

L'art. 29 comma 1-bis, Liberalizzazione del collocamento dei servizi e delle attività economiche, stabilisce che "trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato, sarà libero"

Il DL è stato convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 pubblicata sulla GU n. 164 del 16-7-2011, per cui la norma è operativa dal 17-3-2012. Abbiamo già visto che la Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, i TAR, considerano fondamentale il lavoro e l'iniziativa privata per cui, pur tutelando le professioni riconosciute, considerano le attività a loro riservate in senso restrittivo proprio perché, considerandole in senso ampio, toglierebbero importanza agli art. 35 e 41.

Nonostante questo insieme di forti tutele già operative, il Governo ha ritenuto opportuno sottolineare l'importanza cruciale dell'iniziativa privata per la crescita economica dell'Italia, emanando l'art. 29 1-bis suaccennato.

A questo punto, risulta chiaro che nessuna Amministrazione (Regione, Provincia, Comune) può assegnare lo Shiatsu ad una Professione regolamentata, per esempio alle Estetiste, perché andrebbe contro la Legge. Qualora lo avesse già fatto, vedere alla pagina successiva



Legge n. 111 del 15 luglio 2011 - Conversione in legge, con modificazioni, del DL 98/11 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (GU n. 164 del 16-07-2011)

Decreto Legge 6/7/2011 n. 98 (G.U. 6/7/2011 n. 155)
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonché di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitività economica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

- Art. 29**
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto le modalità di interconnessione dei soggetti di cui al comma 3 al portale clic lavoro che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in una apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 4, comma 1, con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione. (1)
5. Le amministrazioni di cui al comma 1 inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, svolgono l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (2)
- 1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero. (2)
- 1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano. (2) 2. E' istituita presso il Ministero della giustizia una Alta Commissione per formulare proposte in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche. Ai componenti della Commissione non spettano compensi o indennità. Alle spese di funzionamento della medesima si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia. (1)
3. L'Alta Commissione di cui al comma 2 e' composta da esperti nominati dai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Dell'Alta Commissione devono fare parte esperti della Commissione europea, dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale.
4. L'Alta Commissione termina i propri lavori entro centottanta giorni dalla data entrata in vigore del presente decreto.

(1) Comma modificato dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.
(3) Rubrica modificata dalla legge di conversione 15/7/2011, n. 111.



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo».

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

LA SITUAZIONE ECONOMICA È DRAMMATICA

Il 13 agosto 2011, il Governo Berlusconi approva un DL con "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo". Il DL verrà convertito in legge il 14 settembre 2011.

Vedere i comma sottolineati dell'art. 3 "Abolizione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche".

Fra l'altro, il comma 4 sottolinea che l'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti. In sostanza per i non virtuosi diminuiranno i trasferimenti finanziari da parte dello Stato.

Di notevole importanza è il combinato del comma 8. e del punto f) del comma 9. In sostanza, 4 mesi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (gennaio 2012), l'esercizio di un'attività economica, per esempio lo shiatsu, non può essere limitata ad una categoria, per esempio le estetiste.

Per cui, qualsiasi Amministrazione che abbia emesso un Regolamento, Decreto, parere, ecc. tramite il quale si impedisce ad un operatore Shiatsu di lavorare o gli viene imposto di lavorare sotto la tutela di un'Estetista, deve annullare l'atto

TITOLO II
LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3.
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e vegetali,
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni (relative all'attività di raccolta di giochi pubblici ovvero) che (comunque) comportano effetti sulla finanza pubblica.

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative di inizio di attività e degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. (Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.)

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dallo Stato di cui (all'articolo 33) quinto comma della Costituzione) per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere adeguati quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso di libertà di impresa.

5. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio di impresa e di garanzia della concorrenza, le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva (fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.)

6. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente decreto (fermo in ogni caso quanto previsto al comma 8).

7. Il termine «restrizione», ai sensi del comma 8, comprende:

- a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
- b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda di parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi indipendentemente dalla determinazione diretta o indiretta.

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività. (1260009)

GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18
testo in vigore dal: 24-1-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria ed urgente di emanare disposizioni per
favorire la crescita economica e la competitività del Paese, al fine
di allinearla a quella dei maggiori partners europei ed
internazionali, anche attraverso l'introduzione di misure volte alla
modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture nazionali,
all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonché alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle Infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 1

Liberalizzazione delle attività economiche
e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica
sancto dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di
concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate,
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del
presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni,
licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione,
comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non
giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e
compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio
di proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività
economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche
perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e

La situazione economica continua ad essere pesantissima. Il costo per finanziare il nostro enorme debito pubblico è insostenibile.

Il Governo presieduto da Mario Monti adotta misure molto severe per stabilizzare i conti e puntare al pareggio di bilancio nel 2013

E' sempre più chiaro che, a fronte del nostro gigantesco debito (1.950 miliardi di €), solo una inversione di tendenza, dalla decrescita alla crescita economica, può salvare i conti dell'Italia e l'Italia stessa.

Il Governo emette il DL, n. 1 del 24-1-2012, che richiama il contenuto del DL 138/2011 del Governo Berlusconi ed inserisce norme che intendono stimolare ulteriormente il cambiamento dello status quo economico. Il DL viene convertito con la Legge n. 27 del 24 marzo 2012

Anche in questo testo sono previste norme finalizzate a premiare le Amministrazioni, Comuni, Province, Regioni virtuose e a penalizzare, in termini monetari, quelle non virtuose.

programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori economici presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, e economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori

2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali di interesse quali l'iniziativa economica privata e libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico e con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione dalla legge 22 Camera di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dell'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità, mancanza del parere nel termine, lo stesso si intenda rilasciato positivamente.

4. Le Regioni, le Province ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermo restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo in caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione in virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.





Di seguito commentiamo due **“leggende metropolitane”** che sono da sfatare con decisione

Prima leggenda: “solo i medici possono toccare le persone”

CIÒ NON È VERO!!!

Non esiste alcuna norma dell’ordinamento legislativo italiano che dica questo

Se qualcuno insiste chiedetegli dove sta scritto; fatevi dare gli estremi della norma (che, ovviamente, non esiste)

Seconda leggenda: “solo le professioni regolamentate sono legali”

CIÒ NON È VERO!!!

La Costituzione, la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, i TAR, le leggi Italiane, dicono chiaramente che

anche se una professione non è espressamente regolamentata, essa è legale e, come tale, va tutelata.

La condizione di professione regolamentata, è una condizione particolare dovuta alla delicatezza ed importanza della professione (medico, ingegnere, architetto, notaio, avvocato, ecc.).

Per questo, lo Stato ha ritenuto opportuno regolamentarle, così come è avvenuto praticamente in tutte le altre Nazioni. Ma tutte le altre professioni (e sono la maggioranza) non sono state regolamentate, ma sono di libera pratica e sono tutelate per evitare che le professioni regolamentate chiedano, indebitamente, che vengano inserite fra le attività a loro riservate, riducendo così la concorrenza e la libertà di scelta da parte dell’utente consumatore.

CONCLUDENDO

La situazione economica è così drammatica, che ogni singolo posto di lavoro, ogni singola attività è essenziale alla crescita economica dell’Italia. Le norme commentate nelle pagine precedenti, hanno appunto l’obiettivo di permettere a chiunque di svolgere l’attività a lui gradita, di cui è competente e che gli permetta di guadagnarsi da vivere, nel rispetto delle attività riservate alle professioni regolamentate. Esaminando l’insieme delle norme, risulta evidente che nessuna autorità: Stato, Regione, Provincia, Comune, ASL, Camera di Commercio, ecc. può porre come prerequisito allo svolgimento del lavoro di operatore shiatsu la presenza di una estetista o di un altro professionista regolamentato. Se lo ha fatto, deve togliere questo vincolo al libero lavoro.

Naturalmente, nel predisporre il luogo di lavoro, l’operatore deve osservare le norme relative al luogo fisico: agibilità, destinazione d’uso dei locali, norme igieniche, targa da porre all’esterno, impianto elettrico a norma completo di certificazione e, in caso di presenza di una caldaia a gas, questa dovrà essere provvista di libretto di manutenzione. Nel caso di studio a livello stradale, si debbono rispettare gli orari di apertura e chiusura. È necessario rispettare le norme fiscali, quelle relative ai versamenti previdenziali e quelle relative all’assolvimento dei tributi per lo smaltimento dei rifiuti. Non è necessario disporre dell’approvazione dell’ASL, in quanto le attività di operatore shiatsu e delle altre DBN non sono né sanitarie, né parasanitarie, né estetiche. Inoltre, se l’attività è svolta come professione, non è necessario rivolgersi ad una Camera di Commercio.

Lo Shiatsu è...

Lo Shiatsu è una disciplina evolutiva.

Lo Shiatsu valorizza le risorse vitali di ambedue le persone coinvolte nella pratica, permettendone la miglior espressione secondo le potenzialità, i tempi e le modalità peculiari di ciascuno.

Lo Shiatsu genera una miglior qualità della vita qualsiasi sia l’età, la condizione e lo stato di benessere/disagio dei soggetti coinvolti.

Lo Shiatsu non è una terapia alternativa, non è una medicina non convenzionale, non è un massaggio terapeutico, sportivo o estetico.

I benefici dello Shiatsu sul piano sintomatico e della prevenzione sono frutto non di un’attività mirata alla cura delle patologie ma di un naturale processo evolutivo connesso al generale miglioramento della vitalità.